

Per la parte eccedente 200.000 franchi la ripartizione si farà a metà in ragione di 50 % al Municipio e 50 % al concessionario (1).

ART. 125. — Il Municipio si riserva il controllo più assoluto su tutte le parti dell'esercizio, dal punto di vista tecnico come da quello amministrativo e finanziario.

ART. 133. — Per quanto riflette il controllo amministrativo e finanziario, il Municipio avrà il diritto di fare in ogni tempo sorvegliare la tenuta dei registri commerciali del concessionario. Tutti i libri, documenti contabili, carteggio, contratti, ecc. saranno, indistintamente sottoposti al controllo del Municipio, che potrà farne levar copia.

Ripresa della concessione.

ART. 146. — Il concessionario accetta le condizioni del presente contratto per la durata di dieci anni di esercizio. Tuttavia il Municipio si riserva il diritto di riprendere l'esercizio a conto proprio al principio di uno qualsiasi dei cinque ultimi esercizi e mediante preavviso di otto mesi.

ART. 147. — Se l'esercizio durante gli anni precedenti l'epoca della ripresa ha dato utili — secondo la media di tutte le annate — il concessionario riceverà un'indennità calcolata nel modo seguente, in relazione alle stipulazioni dell'art. 118:

a) Se la media annuale dei benefici ripartibili è inferiore a fr. 150.000, l'indennità sarà di fr. 15.000 per ognuno degli anni della concessione ancora decorrendi;

b) Se la media annua dei benefici ripartibili è compresa fra 150.000 e 200.000, l'indennità sarà di fr. 20.000 per ognuno degli anni ancora decorrendi;

c) Se la media annua dei benefici ripartibili è superiore a fr. 200.000, l'indennità sarà di fr. 25.000 per ognuno degli anni decorrendi.

Nell'eventualità che l'esercizio durante gli anni precedenti l'epoca della ripresa abbia dato perdite in base alla media annuale, il concessionario non avrà diritto ad indennità alcuna per la anticipata ripresa.

ART. 148. — Il concessionario ha facoltà di chiedere ed il Municipio facoltà di eseguire il pagamento in una sola volta di tutte le annualità di indennizzo sotto sconto del 3 % annuo.

ART. 149. — Il Municipio si impegna di assumere insieme colla ripresa dell'esercizio tutti i contratti di approvvigionamenti per l'officina, che il concessionario avrà concluso per termini oltrepassanti la data della ripresa.

Il concessionario non potrà concludere contratti di durata oltrepassante il limite della concessione, senza speciale autorizzazione del Municipio.

ART. 150. — Il Municipio si impegna ugualmente a riprendere tutto il personale il cui stipendio non oltrepassi fr. 3600, ma la nuova azienda non sarà tenuta di conservare l'antico personale oltre un anno.

ART. 151. — I registri del concessionario dovranno essere tenuti regolarmente e conservati sino alla scadenza del contratto. Essi serviranno di base ai conti di chiusura e dovranno esser consegnati al Municipio.

(1) Notisi il forte distacco delle tangenti 10-15-50 % assegnate al concessionario esercente. Così esso in tanto avrà lucri apprezzabili in quanto riuscirà ad ottenere risultati ed utili notevoli. La mediocrità vegeti; solo il talento che si afferma nei fatti, prosperi! Quanta sapienza pratica e... filosofia politica in ciò!